



Salva Patente Reale

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA TUTELA
NELLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE.

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa, comprensiva del Glossario
- Condizioni di Assicurazione

deve essere consegnato al contraente
prima della sottoscrizione del contratto.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

Mod. 5259 RCA - Ed. 12/2011

 **REALE
MUTUA**
PARTE DEL TUO MONDO.

SALVA PATENTE REALE

NOTA INFORMATIVA



NOTA INFORMATIVA

(Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010)

Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione delle persone giuridiche

SALVA PATENTE REALE

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.



A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

1. INFORMAZIONI GENERALI

- a. Società Reale Mutua di Assicurazioni; società assicuratrice in forma di mutua, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi;
- b. Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia);
- c. Telefono: +39 011 431 1111 - fax +39 011 435 0966;
- d. Sito internet: www.realemutua.it; E-mail: buongiornoreale@realemutua.it;
- e. Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L.29/04/1923, n. 966, convertito nella legge 17/4/1925 n. 473, REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. INFORMAZIONI SULLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'IMPRESA

Il patrimonio netto di Reale Mutua è pari a **1.532 milioni di euro**, di cui **60 milioni di euro** relativi al Fondo di Garanzia, e **1.472 milioni di euro** relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 500%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B) INFORMAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

Il presente contratto è riservato alle persone giuridiche ed offre garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi derivanti dal provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida dei propri dipendenti.

Si ricorda che saranno operanti solo le garanzie acquistate, esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

Tacito rinnovo – Disdetta

Salvo accordi particolari il contratto ha durata annuale. In mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, l'assicurazione è prorogata per un anno e così successivamente, salvo diversa indicazione espressamente indicata in polizza.

La scadenza contrattuale è quella indicata nel modulo di polizza ed in caso di disdetta la garanzia cessa ogni vigore alle ore 24 di tale data.

AVVERTENZA: se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta. La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto: la disdetta ha come effetto la risoluzione del rapporto contrattuale.

Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.4) "Rinnovo del contratto" delle Condizioni di Assicurazione.

Sito Internet – Aggiornamenti

Si rinvia al sito internet www.realemutua.it per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto "Salva Patente Reale" prevede la corresponsione al Contraente di una diaria a seguito di provvedimenti di sospensione, ritiro o revoca della patente di guida dei propri dipendenti nei casi specificatamente indicati in polizza e relativi alla circolazione del veicolo ovvero della patente indicati in polizza.

Sono inoltre previste estensioni di garanzia, acquistabili mediante sovrappremio, Norme Aggiuntive A e/o B che consentono di ampliare la copertura assicurativa. Per maggiori dettagli sulle garanzie offerte si vedano gli articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 2.1) "Oggetto del contratto";
- 2.4) "Norme aggiuntive".

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI, LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- 2.1) "Oggetto del contratto";
- 2.3) "Neopatentati";
- 2.4) "Norme aggiuntive";
- 2.5) "Esclusioni".

AVVERTENZA: sono previsti LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli riguardanti i limiti massimi indennizzabili o i massimali, consultare l'articolo 2.1) "Oggetto dell'assicurazione" delle Condizioni di Assicurazione.

3.1 Esempificazione numerica di applicazione del limite di risarcimento o massimale

Di seguito alcuni esempi di applicazione del limite massimo indennizzabile:

	A	B	C
Periodo massimo di sospensione prescelto giorni	180 gg	180 gg	180 gg
Importo diaria giornaliera prescelta	€ 20	€ 50	€ 100
Durata del ritiro effettivo	30 gg	180 gg	210 gg
Importo della diaria da erogare	€ 600	€ 9.000	€ 18.000

SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO

Prevede prestazioni di assistenza stradale erogate dalla Centrale Operativa di Blue Assistance S.p.A. alle persone o al veicolo in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida.

Le seguenti prestazioni sono fornite nei territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano:

- Informazioni telefoniche in caso di sinistro
- Servizio di consulenza legale telefonica
- Autista
- Noleggio di veicolo con conducente
- Veicolo sostitutivo
- Rientro, proseguimento del viaggio o pernottamento
- Riconsegna del veicolo

La garanzia è regolamentata agli articoli 3.3), 3.4) e 3.5) delle Condizioni di Assicurazione.

AVVERTENZA: sono previste SOSPENSIONI LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI della



copertura assicurativa che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per maggiori dettagli consultare i seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione:

- 1.1) "Decorrenza della garanzia e pagamento del premio";
- 3.6) "Delimitazioni".

AVVERTENZA: per alcune prestazioni sono previsti LIMITI MASSIMI INDENNIZZABILI. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 3.5) "Prestazioni e servizi forniti" delle Condizioni di Assicurazione.

4. DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE IN ORDINE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

AVVERTENZA: eventuali reticenze e dichiarazioni inesatte sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare la perdita totale o parziale delle prestazioni o l'annullamento del contratto. Per maggiori dettagli consultare l'articolo 1.2) "Dichiarazioni del Contraente" delle Condizioni di Assicurazione.

5. AGGRAVAMENTO E DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all' indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio: costituisce aggravamento del rischio il fatto che l'assicurato sia incorso in precedenti violazioni che abbiano comportato il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida e sia venuto a conoscenza di tale fatto successivamente alla stipula del contratto.

6. PREMI

La periodicità di pagamento del premio è annuale. E' prevista la possibilità di frazionare il premio annuo in due rate semestrali, con applicazione di una maggiorazione del 3%. E' previsto un premio minimo di frazionamento pari a € 100.

I mezzi di pagamento del premio previsti sono:

- denaro contante, entro i limiti previsti dalla normativa in vigore;
- assegni bancari e circolari;
- bonifici bancari;
- bollettini postali;
- bancomat (solo presso gli Intermediari dotati di POS).

7. PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno che decorre dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

8. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali, Reale Mutua propone l'applicazione al contratto della legge italiana.

9. REGIME FISCALE

Per la Sezione Ritiro Patente si applica l'aliquota d'imposta del 12,50%.

Per la Sezione Assistenza in Viaggio si applica l'aliquota del 10%.

Nel caso di rischio ubicato all'estero si applica il trattamento fiscale del relativo Paese.



C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

10. SINISTRI – LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

AVVERTENZA: la denuncia del sinistro, deve essere trasmessa all'Intermediario a cui è assegnato il contratto, oppure alla sede di Reale Mutua, entro 3 giorni dalla data del sinistro o da quando l'Assicurato ne ha avuto conoscenza.

Per maggiori dettagli consultare gli articoli 2.6) "Denuncia e gestione del sinistro" e 3.7) "Obblighi in caso di sinistro".

AVVERTENZA: nell'ambito della Sezione Assistenza Salva Patente Reale la gestione del sinistro è affidata a Blue Assistance S.p.A. tramite la sua Struttura Organizzativa a cui deve essere inoltrata la relativa denuncia. Per maggiori dettagli si rimanda a quanto previsto dalla Sezione Assistenza Salva Patente Reale delle Condizioni di Assicurazione.

11. RECLAMI

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoale@realemutua.it.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP – Servizio tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

In caso di controversia con un'Impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'ISVAP con la richiesta di attivazione della procedura FIN-Net o direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.isvap.it, sezione "Per il consumatore".

Commissione di Garanzia

Nella continua attenzione verso i propri Clienti, Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato Reale Mutua" con sede in Via dell'Arcivescovado n. 1 - 10121 Torino. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. **Possano rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.**

12. ARBITRATO

AVVERTENZA: nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

La Società Reale Mutua di Assicurazioni è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luigi Lana



GLOSSARIO

Indica il significato dei principali termini utilizzati in polizza (in corsivo nelle Condizioni di Assicurazione)

ASSICURATO

La persona fisica o giuridica il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

CENTRALE OPERATIVA

Componente della struttura organizzativa di Blue Assistance S.p.a. società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua. La centrale operativa organizza ed eroga i servizi e le prestazioni di assistenza previsti in polizza.

CONTRAENTE

La persona fisica o giuridica che sottoscrive il contratto di assicurazione.

DIPENDENTE

Il titolare della patente di guida che utilizza il veicolo per conto dell'azienda per la quale opera in qualità di dipendente e/o agente di commercio in regola con la vigente normativa. Qualora il Contraente sia costituito in forma societaria, la garanzia è estesa ai soci e/o amministratori che prestano attività continuativa all'interno della stessa, quando siano alla guida di veicolo di proprietà dell'azienda o da questa utilizzata in leasing o locazione.

PATENTE

Documento amministrativo, identificato in polizza, rilasciato a chi ha superato gli esami di guida e che lo autorizza a guidare autoveicoli.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del veicolo assicurato e la sottoscrizione delle Parti nonché le Condizioni di assicurazione.

REVOCA DELLA PATENTE DI GUIDA

Sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta la indisponibilità definitiva del documento di guida.

RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

Prevede l'effettiva indisponibilità del documento di guida. Viene operato dall'organo di polizia accertatore della violazione di norma del Codice della Strada, oppure quale conseguenza dell'Ordinanza Prefettizia di Sospensione.



SINISTRO

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA

Sanzione amministrativa accessoria che comporta l'indisponibilità temporanea del documento di guida, a seguito di incidente stradale quando il Prefetto ritenga sussistano fondati elementi di evidente responsabilità a carico del conducente, oppure violazioni di norme del Codice della Strada.

VEICOLO

Il mezzo identificato in polizza dal numero di targa.

Data ultimo aggiornamento: 30/11/2011

SALVA PATENTE REALE

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE



CONDIZIONI GENERALI	Pag. 5
SEZIONE RITIRO PATENTE	
Cosa assicura	Pag. 7
Cosa non assicura	Pag. 11
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 12
SEZIONE ASSISTENZA IN VIAGGIO	
Premessa	Pag. 13
Cosa assicura	Pag. 14
Cosa non assicura	Pag. 20
Come avviene la gestione dei sinistri	Pag. 21

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1.1 DECORRENZA DELLA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati in *polizza* se è stato pagato il premio o la prima rata di premio; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la *polizza*.

Il premio è sempre determinato per il periodo di un anno, salvo il caso di contratto di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale.

Se il *Contraente* non paga il premio o le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.

1.2 DICHIARAZIONI CONTRAENTE

Il contratto è stipulato ed il relativo premio è determinato sulla base delle dichiarazioni rese dal *Contraente* e riportate in *polizza*.

Le dichiarazioni inesatte, le reticenze del *Contraente* o dell'*Assicuratore* relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle garanzie assicurative nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 Codice Civile.

Reale Mutua, una volta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, può richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso.

1.3 ESTENSIONE TERRITORIALE

Le prestazioni garantite di cui all'art. 2.1 "Oggetto del contratto" valgono per il territorio europeo degli Stati Europei.

1.4 RINNOVO DEL CONTRATTO

In mancanza di disdetta data da una delle parti tramite lettera raccomandata, almeno 30 giorni prima della scadenza, la *polizza*, se di durata non inferiore all'anno o emessa in sostituzione di altra annuale per la sua residua durata, è rinnovata per la durata di un anno e così alle successive scadenze.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

1.5 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare a Reale Mutua l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; l'Assicurato deve dare avviso dei casi assicurativi a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 Codice Civile.

1.6 FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al contratto, il foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio elettivo del *Contraente/Assicurato*.

1.7 ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi al premio, al contratto ed agli atti da esso dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il loro pagamento sia stato anticipato da Reale Mutua.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA ASSICURA

2.1 OGGETTO DEL CONTRATTO

Reale Mutua corrisponde all'*Assicurato* un corrispettivo, secondo le modalità riportate in *polizza*, al verificarsi degli eventi, avvenuti durante il periodo di validità della stessa, previsti nelle garanzie sotto elencate, qualora richiamate sul modulo di *polizza*.

2.1.1 Diaria

Qualora a seguito di incidente stradale consegua il *ritiro*, la *sospensione* o la *revoca* della *patente* di guida del *dipendente* disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, Reale Mutua assicura, alle condizioni della presente *polizza*, il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta.

È compreso il caso della *sospensione* della *patente* a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'art. 149 comma 5 e dell'art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; **se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, la diaria viene corrisposta al 50%.**

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo *ritiro* del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di *sospensione* o *revoca* dello stesso.

2.1.2 Indennità Autoscuola

Qualora dalla *patente* del *dipendente* vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del Nuovo Codice della Strada avvenuta durante il periodo di validità della *polizza* e comunicata a Reale Mutua ai sensi dell'Art. 2.6) "Denuncia e gestione del *sinistro*" delle Condizioni di Assicurazione, **Reale Mutua garantirà all'Assicurato entro il limite massimo di € 500,00 il costo necessario per la partecipazione presso un'autoscuola ad un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. Reale Mutua provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.**

2.1.3 Indennità Zero Punti

Reale Mutua garantirà all'Assicurato entro il limite di € 1.000,00 il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

documento di guida qualora il *dipendente*, commetta infrazioni al Nuovo Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che il *dipendente* abbia avuto almeno 10 punti effettivi durante il periodo di validità della *polizza*. E' onere dell'*Assicurato* fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

2.2 OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Le garanzie previste all'articolo precedente operano su:

- *PATENTE* del *dipendente* identificato in *polizza* o in alternativa
- *VEICOLO*, guidato da un *dipendente* al momento del *sinistro* la cui targa sia indicata in *polizza*.

In entrambe le ipotesi, la garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di *patente* posseduta.

2.3 NEOPATENTATI (limitazione valida solo nella formula "*PATENTE*")

La diaria pattuita in *polizza* di cui all'Art. 2.1.1) "*Diaria*" ed alle Norme Aggiuntive A e B (ove sottoscritte) è ridotta del 30% per i dipendenti a cui sia stata rilasciata la *patente* di guida da meno di tre anni.

2.4 NORME AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente indicate nel modulo di *polizza*)

A INFRAZIONI AL NUOVO CODICE DELLA STRADA.

La presente Norma Aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art 2.1. "Oggetto del contratto".

Le sotto elencate prestazioni di garanzia valgono a favore dell'azienda assicurata indicata in *polizza* in caso di provvedimenti di *ritiro*, *sospensione* o *revoca* della *patente* di guida subiti dai propri dipendenti per violazioni commesse durante il periodo di efficacia della *polizza*.

Nel caso in cui il *ritiro*, la *sospensione* o la *revoca* della *patente* di guida avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per i paesi diversi dall'Italia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, è garantito il pagamento all'*Assicurato* della diaria convenuta in *polizza*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

Tali articoli sono:

- Art. 142, commi 9 e 12: Limiti di velocità;
- Art. 143, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
- Art. 145, comma 11: Precedenza;
- Art. 146, comma 3 bis: Semaforo rosso;
- Art. 147, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello;
- Art. 148, comma 16: Sorpasso;
- Art. 149, comma 5: Distanza di sicurezza tra i veicoli;
- Art. 150, comma 5: Incrocio tra veicoli nei passaggi ingombranti o su strade di montagna;
- Art. 172, comma 8 e 9: Uso delle cinture di sicurezza e sistemi di ritenzione;
- Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
- Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza dell'alcool (in deroga all'Art. 2.5 lett. c).

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di *ritiro/sospensione* conseguente a violazione garantite in *polizza*, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione, ritiro o revoca della patente* sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quando una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della *polizza* e/o alla guida di veicoli diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la diaria viene corrisposta al 50%.

B AUTOTRASPORTATORE

La presente Norma Aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'Art. 2.1 "Oggetto del contratto".

Nel caso in cui il *ritiro*, la *sospensione* o la *revoca* della *patente* di guida avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Codice della Strada o, per i paesi diversi dall'Italia, per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, è garantito il pagamento all'*Assicurato* della diaria convenuta in *polizza*.

Tali articoli sono:

- Art. 6, comma 12: Regolamentazione della circolazione fuori dai centri abitati;
- Art. 10, comma 24: Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità;
- Art. 62, comma 7: Massa limite;



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- Art. 164, comma 9: Sistemazione del carico sui veicoli;
- Art. 179, comma 9: Cronotachigrafo.

In caso di azzeramento di punti la diaria viene corrisposta solo per il periodo di *ritiro/sospensione* conseguente a violazione garantite in *polizza*, e non per l'eventuale più lungo periodo di inabilitazione alla guida.

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della *sospensione, ritiro* o *revoca* della *patente* sia prevista al verificarsi di più infrazioni, quanto una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di efficacia della *polizza* e/o alla guida di veicoli diversi da quelli utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa, la diaria viene corrisposta al 50%.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

2.5 ESCLUSIONI

Le garanzie non sono valide:

- a) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- b) se il conducente non è abilitato alla guida del *veicolo* oppure se il *veicolo* è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- c) nei casi di violazione degli artt. n. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), n. 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso d'incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- d) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- e) se il provvedimento di *ritiro*, *sospensione* o *revoca* della *patente* di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 2.1 "Oggetto del contratto" ed alle Norme Aggiuntive A e B (ove sottoscritte);
- f) se il provvedimento di *ritiro*, *sospensione* o *revoca* viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi il *dipendente* sottoposto ad accertamenti sanitari od esami di idoneità in sede di revisione;
- g) se il *dipendente* ha subito precedente *ritiro*, *sospensione* o *revoca* della *patente* senza che la circostanza sia stata resa nota dal *Contraente* a Reale Mutua. La presente esclusione non opera qualora la *polizza* venga stipulata "su *veicolo*".



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

2.6 DENUNCIA E GESTIONE DEL SINISTRO

L'Assicurato deve dare notizia del provvedimento inibitorio subito dal dipendente a Reale Mutua, nel termine massimo di 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia.

L'Assicurato deve dare avviso immediato a Reale Mutua dell'avvenuta restituzione della *patente*, allegando la relativa documentazione.

2.7 LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI

L'indennizzo viene corrisposto al termine del periodo di *sospensione* o *ritiro* ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione di copia del verbale di restituzione del documento di guida.

L'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare. Nel caso di *revoca* della *patente*, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene con rateizzazione mensile.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

PREMESSA

A norma del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, art. 175 e successive modificazioni, Reale Mutua eroga le prestazioni di Assistenza e/o i servizi aggiuntivi relativi ai rischi della circolazione stradale avvalendosi di BLUE ASSISTANCE S.P.A., società di servizi facente parte del Gruppo Reale Mutua.

Le prestazioni di Assistenza ed i servizi aggiuntivi sono regolamentati dalle condizioni che seguono e **per poterne usufruire l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa**, funzionante 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, attivabile con le seguenti modalità:

- **telefono, ai numeri**

DALL'ITALIA



DALL'ESTERO

+39 011 742 55 55

- posta elettronica, all'indirizzo **assistenza@blueassistance.it**

L'Assicurato dovrà comunicare:

- ◆ **le proprie generalità,**
- ◆ **il numero di polizza,**
- ◆ **i dati identificativi della patente di guida (intestatario, numero, etc.)**
- ◆ **la marca, il modello ed il numero di targa del veicolo**
- ◆ **il tipo di prestazione richiesta,**
- ◆ **il numero di telefono al quale può essere contattato e l'indirizzo del luogo in cui la prestazione è richiesta,**
- ◆ **i dati identificativi del provvedimento di ritiro/sospensione/ revoca della patente di guida, specificando i riferimenti dell'articolo del Codice della Strada e inviando entro 48 ore copia integrale del provvedimento alla Centrale Operativa. In assenza del suddetto documento, la Centrale Operativa potrà chiedere la restituzione delle somme relative alla/e prestazione/i erogata/e.**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA ASSICURA

3.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La presente garanzia di Assistenza opera a favore del *Contraente* in caso di *ritiro, sospensione o revoca* della *patente* di guida disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie a carico dell'*Assicurato*, a seguito di incidente stradale e/o di violazione degli articoli del Codice della Strada di cui alle Norme Aggiuntive articolo 2.4 della Sezione *Ritiro Patente*, occorsi nello svolgimento dell'attività professionale in nome e per conto del *Contraente* durante il periodo di efficacia della *polizza*.

La *Centrale Operativa* fornisce le prestazioni di assistenza ed i servizi aggiuntivi con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono, anche se gli eventi sopra indicati si sono verificati in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo e dolosi in genere, **purché il dipendente non vi abbia preso parte attiva.**

3.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

La presente garanzia è prestata sul territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano, della Repubblica di San Marino.

3.3 INFORMAZIONI TELEFONICHE IN CASO DI SINISTRO

La *Centrale Operativa* fornisce telefonicamente tutti i giorni dell'anno, 24 ore su 24, le informazioni riguardanti le officine autorizzate dalle case costruttrici e loro ubicazione in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20 è disponibile il servizio di informazioni di "primo aiuto" sulle procedure da adottare per la denuncia di *sinistro* e sulla documentazione necessaria.

3.4 SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE TELEFONICA (Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 18:00)

La *Centrale Operativa* mette a disposizione un servizio di consulenza legale telefonica, tramite un team di professionisti convenzionati, qualora siano necessarie informazioni e chiarimenti di natura giuridica sulla normativa vigente in merito alla circolazione stradale, adempimenti e procedure, etc.

Le consulenze telefoniche sono fornite gratuitamente fino ad un massimo di tre volte per anno assicurativo.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

3.5 PRESTAZIONI E SERVIZI FORNITI

Al verificarsi degli eventi previsti in garanzia al punto 3.1, il *Contraente* può beneficiare delle seguenti prestazioni (dall'art 3.5.1 all'art. 3.5.3 in alternativa tra loro). finalizzate a ridurre i tempi di inattività e limitare i danni economici per il *Contraente* derivanti dal provvedimento di *Ritiro/Sospensione/Revoca* a carico dell'*Assicurato*.

Per attivare la prestazione l'Assicurato deve contattare la Centrale Operativa entro 3 giorni dalla data di notifica del provvedimento inibitorio, trasmettendone immediatamente una copia.

Entro 3 giorni dal ricevimento di tutte le informazioni e della documentazione necessaria, la *Centrale Operativa* provvede ad organizzare la prestazione richiesta.

3.5.1 Autista

(La garanzia non è operante qualora sia stata attivata la prestazione "Noleggio di veicolo con conducente" oppure "Veicolo sostitutivo").

La *Centrale Operativa* mette a disposizione del *Contraente* un autista abilitato alla conduzione di veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 35 quintali (*patente B*), per accompagnare il *dipendente* e consentire il proseguimento dell'attività professionale programmata e strettamente finalizzata all'utilizzo del *veicolo*.

Previa valutazione da parte dei medici della *Centrale Operativa* che lo stato di salute del *dipendente* conseguente all'incidente stradale sia compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa, la prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.

L'autista sarà incaricato esclusivamente della conduzione del *veicolo* durante il periodo stabilito dal provvedimento inibitorio e comunque **fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi per sinistro, dal lunedì al venerdì in orario 8:00 – 18:00, con esclusione dei giorni festivi.**

Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti, parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'Assicurato.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, il *Contraente* può chiedere il prolungamento dell'incarico dell'autista oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.

La *Centrale Operativa* non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia di quanto presente sul *veicolo*.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

3.5.2 Noleggio di veicolo con conducente

(La garanzia non è operante qualora sia stata attivata la prestazione "Autista" oppure "Veicolo sostitutivo").

La *Centrale Operativa* mette a disposizione del *Contraente*, per accompagnare il *dipendente* e consentire il proseguimento dell'attività professionale programmata e strettamente legata all'esigenza di mobilità del *dipendente* stesso, il noleggio di un *veicolo* con conducente avente caratteristiche simili al *veicolo* assicurato, (esclusi allestimenti speciali tipo cella frigorifera, elevatori, etc.) e comunque di massa complessiva a pieno carico fino a 35 quintali.

La prestazione è operante previa valutazione da parte dei medici della *Centrale Operativa* che lo stato di salute del *dipendente* conseguente all'incidente stradale sia compatibile con lo svolgimento dell'attività lavorativa ed il *veicolo* sia immobilizzato purché :

- risulti, a seguito dell'incidente stradale, non riparabile o il costo della riparazione supera il valore commerciale del *veicolo* stesso, ovvero possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera certificati da officina autorizzata sulla base dei tempi della casa costruttrice (in entrambi i casi è necessario trasmettere la certificazione dell'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*), oppure
- sia sottoposto a "fermo amministrativo" da parte delle Autorità competenti (è necessario trasmettere alla *Centrale Operativa* la copia del relativo verbale di accertamento/notifica).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio.

La prestazione verrà erogata tramite le società convenzionate, compatibilmente con le disponibilità e secondo le condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.

La prestazione sarà fornita durante il periodo stabilito dal provvedimento inibitorio e comunque **fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi per sinistro, dal lunedì al venerdì in orario 8:00 – 18:00, con esclusione dei giorni festivi. Sono escluse le spese vive, quali carburante, pedaggi in genere, traghetti, parcheggi, etc. che devono essere sostenute direttamente dall'Assicurato.**

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, il *Contraente* può chiedere il prolungamento della prestazione oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

3.5.3 Veicolo sostitutivo

(La garanzia non è operante qualora sia stata attivata la prestazione "Autista" oppure "Noleggio di veicolo con conducente").

La *Centrale Operativa* mette a disposizione del *Contraente* un *veicolo* sostitutivo, ad uso di un altro *dipendente*, per consentire il proseguimento dell'attività professionale programmata e strettamente finalizzata all'utilizzo del *veicolo*:

– un'autovettura con caratteristiche simili al *veicolo* assicurato e comunque di cilindrata non superiore a 1400 cc., a chilometraggio illimitato, oppure

– un *veicolo* commerciale avente caratteristiche simili al *veicolo* assicurato (esclusi allestimenti speciali tipo cella frigorifera, elevatori, etc.) e comunque di massa complessiva a pieno carico fino a 35 quintali.

La prestazione è operante qualora il *dipendente* sia stato sottoposto al provvedimento inibitorio alla guida ed il *veicolo* sia immobilizzato purché:

– risulti, a seguito dell'incidente stradale, non riparabile o il costo della riparazione supera il valore commerciale del *veicolo* stesso, ovvero possa essere reso utilizzabile con una riparazione che comporti oltre otto ore di manodopera certificati da officina autorizzata sulla base dei tempi della casa costruttrice (in entrambi i casi è necessario trasmettere la certificazione dell'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*),

oppure

– sia sottoposto a "fermo amministrativo" da parte delle Autorità competenti (è necessario trasmettere alla *Centrale Operativa* la copia del relativo verbale di accertamento/notifica).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio.

Il *veicolo* sostitutivo verrà fornito per il numero di giorni necessari per la riparazione o stabiliti dal "fermo amministrativo" del *veicolo* **con il massimo di 5 giorni consecutivi per sinistro**.

La prestazione verrà erogata tramite le società di autonoleggio convenzionate con la *Centrale Operativa*, negli orari di apertura, secondo la disponibilità ed alle condizioni contrattuali, le modalità ed i tempi stabiliti con le stesse.

Al momento del ritiro del *veicolo* sostitutivo è previsto il rilascio di un deposito cauzionale tramite carta di credito o contanti.

Sono escluse le spese di carburante e il drop off del *veicolo* commerciale (la



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

riconsegna presso stazione diversa da quella ove avviene il ritiro), le franchigie, i pedaggi in genere, i traghetti, le eventuali multe, gli eventuali oneri ed assicurazioni aggiuntive a quelle già prestate con il mezzo messo a disposizione, l'eventuale tempo eccedente quello autorizzato.

Previa autorizzazione della *Centrale Operativa*, l'*Assicurato* può trattenere il *veicolo* sostitutivo oltre il limite di giorni previsto dalla garanzia con costi a suo carico, usufruendo di tariffe preferenziali.

In caso di temporanea indisponibilità a reperire in prossimità del luogo di fermo del *veicolo* assicurato il *veicolo* a noleggio avente le caratteristiche in questione, la *Centrale Operativa* potrà organizzare un mezzo di trasporto idoneo per raggiungere la stazione di noleggio più vicina, tenendone il costo a carico di Reale Mutua **fino alla concorrenza di € 80 per sinistro**.

3.5.4 **Rientro, proseguimento del viaggio o pernottamento (Prestazione operante in caso di *ritiro* immediato della *patente* di guida ad oltre 100 km dal comune in cui ha la sede operativa il *Contraente* oppure in cui ha la residenza il *Dipendente*).**

La *Centrale Operativa* mette a disposizione **in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 300:**

- a) rientro: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto per consentire al *dipendente* il rientro nel comune in cui ha sede operativa il *Contraente*, oppure presso la propria residenza, purché in Italia;
- b) proseguimento: un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto per consentire al *dipendente* di raggiungere il luogo di destinazione del viaggio di lavoro, purché in Italia;
- c) pernottamento (prima colazione inclusa) in albergo, in caso di impossibilità a proseguire il viaggio o rientrare presso la sede/residenza.

3.5.5 **Riconsegna del veicolo (Prestazione operante in caso di *ritiro* immediato della *patente* di guida ad oltre 100 km dal comune in cui ha la sede operativa il *Contraente* oppure in cui ha la residenza il *dipendente*).**

La *Centrale Operativa* mette a disposizione, **in alternativa l'una dall'altra, una delle seguenti prestazioni, tenendone il costo a carico di Reale Mutua con il limite complessivo di € 300:**

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

- a) riconsegna del *veicolo*, in Italia, con mezzo di trasporto appositamente attrezzato; la prestazione è operante qualora il *veicolo*, immobilizzato per effetto dell'incidente stradale, sia riparabile con una spesa non superiore al valore commerciale del *veicolo* stesso e per la riparazione siano necessarie oltre otto ore di manodopera sulla base dei tempi della casa costruttrice (è necessario trasmettere la certificazione dell'officina autorizzata della casa costruttrice o convenzionata con la *Centrale Operativa*).

Non sono contemplati i fermi *veicolo* per indisponibilità dei pezzi di ricambio e i casi di immobilizzo del rimorchio;

- b) un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) o altro mezzo di trasporto per la persona, incaricata dal *Contraente*, che andrà a recuperare il *veicolo* riparato.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*.

COSA NON ASSICURA

3.6 DELIMITAZIONI

Reale Mutua non presta le garanzie qualora il *sinistro* sia conseguenza diretta o indiretta di:

- per eventi avvenuti durante e per effetto di gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- in caso di utilizzo del *veicolo* in “percorsi fuoristrada” intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di “area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali” (art. 2 Codice della Strada);
- qualora l’indisponibilità del *veicolo* assicurato sia dovuta ad operazioni di manutenzione, di montaggio di accessori o ad interventi indipendenti dall’accadimento degli eventi assicurati con il presente contratto;
- non abilitazione del *dipendente* alla conduzione del *veicolo* a norma delle disposizioni vigenti;
- non abilitazione alla circolazione del *veicolo* sulla base delle vigenti leggi;
- violazione degli artt. n. 187 (guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti) e n. 189, comma 1 (comportamento in caso di incidente) del Nuovo Codice della Strada;
- se il provvedimento di *ritiro, sospensione o revoca* della *patente* di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall’articolo “Oggetto del contratto”;
- se il provvedimento di *ritiro, sospensione o revoca* viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi il *dipendente* sottoposto ad accertamenti sanitari od esami di idoneità in sede di revisione.

Valgono inoltre le specifiche esclusioni o deroghe eventualmente previste nelle singole garanzie.



NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

COME AVVIENE LA GESTIONE DEI SINISTRI

3.7 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato o il Dipendente deve contattare immediatamente la Centrale Operativa e deve fornire ogni informazione richiesta.

Reale Mutua ha facoltà di richiedere qualsiasi documentazione a comprova dell'evento che ha determinato la prestazione fornita e non perde il diritto di far valere in qualunque momento e in ogni caso eventuali eccezioni.

Qualora l'Assicurato o il Dipendente non abbia contattato per qualsiasi motivo la Centrale Operativa, Reale Mutua non è tenuta a pagare indennizzi per prestazioni non disposte direttamente dalla Centrale Operativa stessa.

Nel caso in cui l'Assicurato venga autorizzato ad anticipare il costo delle prestazioni garantite in polizza, **dovrà inoltrare alla Centrale Operativa, entro 30 giorni dalla data del sinistro:**

- **giustificativi di spesa, in originale;**
- **descrizione dell'evento occorso;**
- **documentazione attestante l'evento, in originale.**

Se la spesa è stata sostenuta in paesi non aderenti alla moneta Euro, gli importi sono convertiti al cambio ufficiale del giorno di pagamento.

Nel caso in cui le prestazioni fornite dalla *Centrale Operativa* superino i massimali previsti o prevedano dei costi a carico dell'Assicurato **quest'ultimo deve concordare con la Centrale Operativa sufficienti salvaguardie di rimborso.**

3.8 MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI

Reale Mutua non è tenuta a fornire alcun altro aiuto, in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'Assicurato o per negligenza di questi.

Reale Mutua non assume responsabilità per danni conseguenti a un suo mancato o ritardato intervento dovuto a causa di forza maggiore, a circostanza fortuita e imprevedibile o a disposizioni di autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto.

NOTA BENE: le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/ Assicurato*.

3.9 RIMBORSO PER PRESTAZIONI INDEBITAMENTE OTTENUTE

Reale Mutua si riserva il diritto di chiedere all'*Assicurato* il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione della/e prestazione/i di Assistenza che si accertino non essere dovute in base alle condizioni di *polizza*.



Data ultimo aggiornamento: 30/11/2011



**BUONGIORNO
— REALE —
800-320320**

Dal lunedì al sabato dalle 8 alle 20

buongiorno reale@realemutua.it

IL TUO AGENTE REALE



 **REALE
MUTUA**
PARTE DEL TUO MONDO.

SOCIETÀ REALE MUTUA DI ASSICURAZIONI - Fondata nel 1828 - Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello, 11 10122 Torino (Italia) - Tel. +39 011 4311111 - Fax +39 011 4350966 - realemutua@pec.realemutua.it - www.realemutua.it - Registro Imprese Torino, Codice Fiscale e N. Partita IVA 00875360018 - R.E.A. Torino N. 9806 - Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione - Capogruppo del Gruppo Assicurativo Reale Mutua, iscritto al numero 006 dell'Albo dei gruppi assicurativi.



Il presente documento è stampato su carta certificata FSC®. Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.